

SUPSI

Telelavoro e frontalieri: scenario post 1° febbraio

Dal 1° febbraio cesserà l'accordo amichevole tra Svizzera e Italia sul telelavoro. Cosa converrà fare? Quali saranno i rischi? Continuare con il telelavoro oppure ritornare a lavorare in azienda?

Data e orario

Lunedì
30 gennaio 2023
11.30-13.00

Webinar

Dal prossimo 1° febbraio, l'accordo amichevole sul telelavoro tra Svizzera e Italia cesserà di esplicare i suoi effetti. Questo fatto sta già creando parecchia agitazione e una certa confusione tra le imprese e i lavoratori frontalieri, i quali devono decidere in fretta su come procedere: continuare con il telelavoro oppure ritornare a lavorare fisicamente in azienda? Lo scorso 22 dicembre la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali ha, infatti, comunicato la decisione delle autorità fiscali di Italia e Svizzera di abrogare l'accordo amichevole del 18-19 giugno 2020 riguardante gli effetti delle misure adottate nel contesto della lotta alla diffusione del Covid-19 sull'imposizione del reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Paesi e dell'Accordo frontalieri del 1974. Dopo questa decisione non vi sono stati sviluppi, benché lo stesso giorno la Svizzera abbia pattuito con la Francia un accordo amichevole che consente il 40% del tempo di lavoro in regime home working, senza dover perdere lo statuto di frontaliere fiscale. Nemmeno la successiva lettera delle associazioni ticinesi e dei sindacati alla Segreteria di Stato è servita per trovare una soluzione. Venendo meno l'accordo amichevole tra i due Stati, per i lavoratori frontalieri che dovessero decidere di continuare ad esercitare la loro attività lucrativa dipendente in Svizzera facendo uso del telelavoro vi saranno delle conseguenze fiscali da considerare, ritenuto che i giorni di telelavoro da loro effettuati saranno imponibili in Italia. Le ripercussioni riguarderanno non solo il carico fiscale dei frontalieri, ma anche i loro adempimenti nei confronti delle autorità fiscali, così come i controlli effettuati da quest'ultime per contrastare gli abusi. Vi è poi anche il tema della stabile organizzazione personale al domicilio del frontaliere. Durante l'incontro si cercherà di fare un po' di chiarezza sugli scenari post 1° febbraio, considerando anche il nuovo accordo fiscale sui frontalieri che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2024, con gli interventi dei professori Andrea Ballancin, Marco Bernasconi e Samuele Vorpe, nonché del capoufficio dell'imposta alla fonte della Divisione delle contribuzioni Michele Scerpella.

Relatori



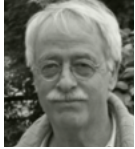
Andrea Ballancin

Avvocato e Dottore Commercialista, Professore associato di Diritto tributario presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale



Michele Scerpella

Capoufficio dell'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona



Marco Bernasconi

Prof. Dr. phil.



Samuele Vorpe

Prof. Dr., Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI, of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano

Destinatari

Responsabili delle risorse umane, manager, direttori di aziende, fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, persone interessate alla fiscalità.

Videoconferenza

È possibile partecipare al convegno solo tramite videoconferenza. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: <http://www.supsi.ch/go/CCT-streaming>.

Costo

CHF 100.-

Iscrizione

<https://bit.ly/webinar-30-01-2023>

Termine di iscrizione

Lunedì 30 gennaio 2023, ore 11.00

Rinunce

Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine d'iscrizione. Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile.

Osservazioni

Il link di partecipazione al webinar è strettamente personale e non cedibile a terzi.

Attestato di frequenza

Il rilascio dell'attestato di frequenza avviene solo su richiesta del partecipante.

Informazioni amministrative

SUPSI, Centro competenze tributarie

www.supsi.ch/fisco, diritto.tributario@supsi.ch